



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di CHIOGGIA

(P.tta Marinai d'Italia, 1290-30015 CHIOGGIA – tel. 041/5508211 – Fax 041/5508204– e-mail: chioggia@guardiacostiera.it - sito web: www.guardiacostiera.it/chioggia)

ORDINANZA N°80/2011

Il Comandante del Porto di Chioggia:

VISTO il verbale di riconsegna delle aree demaniali da parte del Comune di Chioggia alla Capitaneria di Porto di Chioggia in area Isola Saloni di Chioggia datato il 28/02/2011, che rientra nel quadro di riorganizzazione della viabilità pubblica e spostamento della cinta doganale dell'area sopracitata;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n°285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA l'Ordinanza n. 113/1997 in data 17.07.1997 della Capitaneria di Porto di Chioggia che disciplina la viabilità nell'area portuale Isola Saloni di Chioggia;

CONSIDERATA la necessità di implementare delle aree di parcheggio per le autovetture del personale;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 34 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n°327 nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328

ORDINA

Articolo 1

Nell'area portuale località Isola Saloni di Chioggia, meglio evidenziata dall'allegata planimetria che integra la presente Ordinanza, è consentito il parcheggio nelle aree all'uopo destinate ai soli mezzi muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Chioggia.

Sono esentati dall'obbligo del tagliando autorizzativo:

- a) gli automezzi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate;
- b) gli automezzi dei Vigili del Fuoco e del Servizio 118;
- c) gli automezzi di personale ispettivo dell'A.S.L. - Servizio medicina legale e del lavoro e quando operativi, dell'A.R.P.A.V., per il disimpegno dei rispettivi compiti d'istituto;
- d) gli automezzi di personale ispettivo dell'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea;
- e) gli automezzi di servizio di altri Uffici della P.A. o di Enti Territoriali locali che debbano occasionalmente accedere in porto per ragioni connesse al disimpegno di loro compiti d'istituto;
- f) gli automezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- g) dei mezzi eventualmente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, in ragione dell'espletamento di attività concorsuali utili al rilascio della patente nautica o altre ragioni legate ad attività d'istituto.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, ove applicabile ovvero, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, lì 16/11/2011

F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea CONTE

PARTICOLARE PARCHEGGI

in scala 1:500

ALLEGATO 1

